

Allegato A)

STATUTO ASSOCIAZIONE – ENTE DEL TERZO SETTORE

"ASSOCIAZIONE D&C- ETS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata: "D&C".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore - ETS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "D&C Ente del Terzo Settore".

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

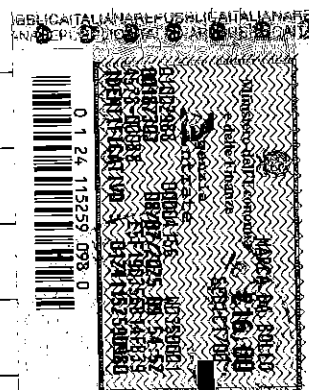
L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rieti (RI) via Tancia n. 20,
operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

La D&C opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di Rieti (RI), dei comuni della Valle Santa e di quelli limitrofi e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.










L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);

f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;

c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;

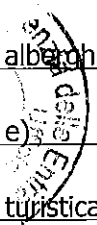
e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;

f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia nonché gestire anche in proprio i flussi turistici e la ricettività, secondo le facoltà e le modalità di legge, attraverso propri uffici ed agenzie;

h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, followed by 'JR', 'RD', and several other illegible signatures.

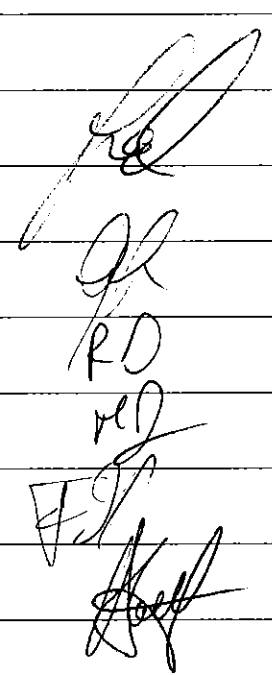


favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali.

j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. L'associazione potrà svolgere per sovvenzionare le attività istituzionali e sociali anche attività di natura commerciale secondo le norme di legge e fiscali vigenti come servizi turistici, servizi di agenzia ed incoming, servizi di ricettività alberghiera ed extralberghiera, ristorazione e servizi connessi, servizi di intrattenimento e

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin. From top to bottom, they include a large stylized signature, the initials 'RD', and several other less legible signatures.

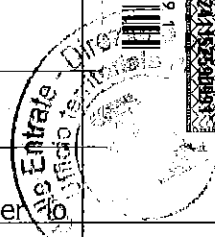
spettacolo, noleggi e trasporti. L'individuazione di altre attività è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.

Art. 3 – Patrimonio e risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, lotterie);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



Agg
[Firme manoscritte]

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 4 – Bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio direttivo, redige il bilancio consuntivo o rendiconto. Il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio consuntivo o rendiconto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'associazione, entro i giorni previsti per legge che precedono l'assemblea dei soci.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, followed by 'RD', 'FJ', and another signature at the bottom.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 5 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro.

I Soci dell'Associazione si distinguono in Soci ordinari, Soci sostenitori e Soci benemeriti. Sono Soci ordinari solo le persone fisiche che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo; sono Soci sostenitori sia le persone fisiche, sia gli altri enti del Terzo settore o gli altri enti senza scopo di lucro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale; sono Soci benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. I soci benemeriti sono esentati dal pagamento della quota annuale e non hanno diritto di voto.

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin of the page. From top to bottom, they include a large, stylized signature, followed by several sets of initials or smaller signatures, including one that appears to be 'RD'.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale (se iscritta) ed integrare il numero entro un anno. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire con la propria partecipazione alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

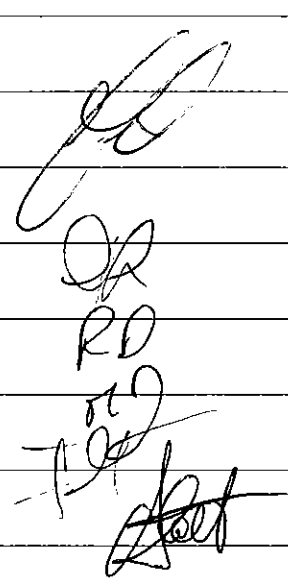
L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle delibere adottate dagli organi dell'associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Handwritten signatures and initials, including 'OR' and 'RD', and a large signature at the bottom.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

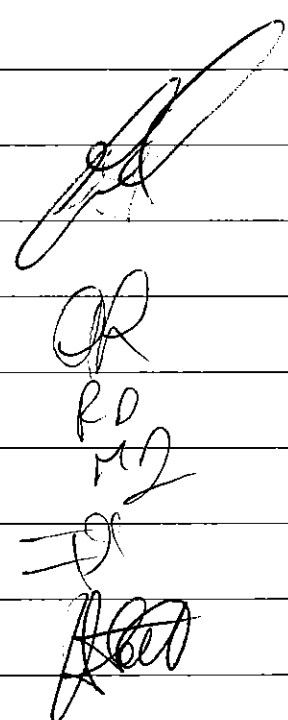
Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere comunicata in forma scritta entro 60 giorni dalla data del Consiglio Direttivo che la delibera; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sull'istanza si pronunci la prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione:
 - o per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.



L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo o, in assenza di ricorso, decorsi i trenta giorni per proporlo. L'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

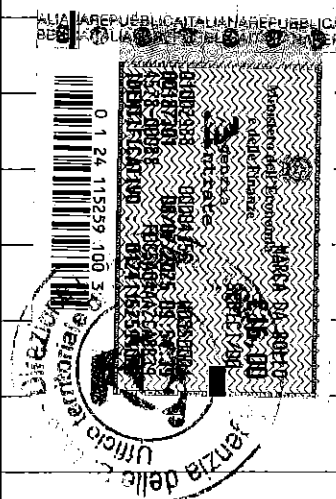
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa al momento della convocazione dell'Assemblea;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;



- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 8 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Vicepresidente del Consiglio direttivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore Legale dei conti, ove istituito;
- l'Organo di Controllo, ove istituito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea

[Handwritten signatures and initials: a large signature, QR, RD, and others]

requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

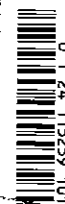
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, ove previsto e laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

REPUBBLICA ITALIANA - REPUBLICA ITALIANA



Handwritten signatures and initials: RD, OR, RD, TSP, and a large signature.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. E' formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, il quale rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea, convocata dal Presidente uscente o dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere (le prime cariche sociali sono determinate dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'associazione);
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o il rendiconto;
- stabilisce l'importo della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. È ammesso prevedere, nell'avviso di convocazione, la possibilità di intervento in consiglio mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza o videoconferenza), purché sia possibile accertare l'identità del consigliere che partecipa e vota e sia ad esso consentito seguire la discussione ed intervenire in

[Handwritten signatures and initials]

tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno. E' convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12 - Il Presidente – Il Vicepresidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, di fronte ai terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente od in sua assenza al Consigliere più anziano convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Entro trenta giorni dalla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 13 – Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Cura la redazione del bilancio di esercizio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per

PUBBLICATA IN ARREPUBLICA ITALIANA
CANALE PUBBLICAZIONE SECCO



l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni

affidategli dagli organi statutari.

È possibile affidare i due incarichi (segretario e tesoriere) ad un unico

Consigliere.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore Legale dei conti

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della

revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di

controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i

requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di

revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico ex art. 30, comma 2 D.Lgs. n.

117/2017, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se

facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si

compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra

persone non socie.

L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra

le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi

di corretta amministrazione;

- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore aventi finalità analoghe e preferibilmente operanti nello stesso Comune, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto e negli eventuali regolamenti, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Pagina 26 di 26